



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SERAIO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 52/2022 depositato il 03/03/2022

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 52/2022 Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto formatosi avverso la sua istanza di rimborso dd. 4/2/2021 del credito IVA maturato nelle annualità comprese tra il 2012 ed il 2016.

Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso per inutile decorso del termine biennale stabilito dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, tenuto conto del fatto che si trattava di un credito IVA maturato in annualità d'imposta antecedenti al 2014 (ultima annualità per la quale risultava presentata la dichiarazione IVA) e richiesto per la prima volta con istanza presentata in data 4 febbraio 2021; segnalava, in particolare, come detto termine decadenziale trovasse applicazione nel caso in esame, in mancanza di compilazione del campo specifico della dichiarazione IVA relativo alla richiesta di rimborso (rigo VX5) e non potendosi allo scopo ritenere utile la compilazione del campo afferente alla compensazione del credito (rigo VX4).

Con memoria dd. 12/4/2024 la ricorrente evidenziava come si trattasse di una società fallita il 04.10.2018 senza prosecuzione dell'attività d'impresa e quindi senza che la compensazione esposta nelle precedenti dichiarazioni IVA potesse più essere attuata a causa della cessazione della propria attività ed evidenziava come non potesse applicarsi il termine decadenziale invocato ex adverso, ma solo la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come ritenuto anche da plurime pronunce giurisprudenziali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo il condivisibile insegnamento della SC "In tema di IVA, l'istanza di compensazione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, a prescindere dalla formalizzazione del mutamento di opzione con l'apposito modello ministeriale; ne consegue che, ove all'istanza di compensazione, esercitata tempestivamente in dichiarazione, sopravvenga il decesso del contribuente, essa si trasforma in richiesta di rimborso, al cui diritto non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c." (Sez. 5 - , Ordinanza n. 15867 del 24/07/2020); "in tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione stessa effettiva della medesima - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni, potendo tale momento essere individuato con la messa in liquidazione della società e non quelli dello scioglimento della società e/o della cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso" (Cass. ord. 13.7.2023 n. 20060).

Ne discende che l'istanza di rimborso del credito IVA – non oggetto di contestazione circa il suo ammontare, essendosi le difese dell'ufficio concentrate solo sull'intervenuta pretesa decadenza – merita accoglimento, atteso che, a seguito del fallimento della società, l'originaria richiesta di compensazione del credito IVA va intesa quale istanza di rimborso e non applicandosi il termine decadenziale invocato dalla convenuta, ma solo quello di prescrizione decennale.

Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avendo parte ricorrente concorso a dare causa alla necessità del giudizio, avendo reiterato richieste di compensazione del credito IVA ed avendo atteso il 2021 per avanzare istanza di rimborso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.